



COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA  
PROVINCIA DI MESSINA  
Ufficio Protezione Civile

Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00159650837

Tel. (0942) 98.801 Fax (0942) 98.25.23

**ORDINANZA SINDACALE N° 09 DEL 12 GIU. 2013**

**Oggetto:** PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI.

**IL SINDACO**

Quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n° 225 e s.m. e i.;

**Premesso** che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**Accertato** che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

**Ritenuta** la necessità di compiere interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

**Visto** il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

**Viste** le Leggi Regionali n° 16 del 06.04.1996 e n° 14 del 31.08.1998;

**Vista** la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**Visto** il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**Visto** il titolo III del D.L.vo n° 139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

**Visto** l'art 255 del D.L.vo 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

**Visto** gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

**Visto** il regolamento comunale per l'accensione dei fuochi controllati in agricoltura e nei terreni incolti, nei periodi di massima pericolosità;

**Vista** la Legge 24/11/1981, nr.689;

## ORDINA

### Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 15 Giugno ed il **15 OTT. 2013** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

### Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30 Giugno 2012 con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo All'assistenza della Forza Pubblica;

### Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 10,00;

### Art. 4

E' vietato accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, eventuali urgenze previa predisposizione di idonei mezzi di spegnimento, potranno essere eseguite dietro prescrizioni impartite dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato;

### Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di pretorio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;

### Art. 6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;



## Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 10,00.

1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di **euro 77,46** determinata ai sensi dell'ordinanza sindacale nr.1022 del 18/10/1994, con la quale era stabilita la misura da corrispondere per le contravvenzioni alle ordinanze sindacali;

2) nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal **15 Giugno al 15 OTT. 2013** sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del codice penale;

### **Dispone**

Che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

Le Forze dell'ordine, la polizia Municipale e l'ufficio di Protezione civile sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori. La presente Ordinanza viene trasmessa; alla Prefettura di Messina, alla Questura di Messina, al Comando Prov.le dei Carabinieri di Messina, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina, alla Provincia Regionale di Messina, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Messina, al Comandante della Stazione Carabinieri di Francavilla di Sicilia, al Comando di Polizia Municipale di Francavilla di Sicilia.

Dalla Residenza Municipale, **12 GIU. 2013**



**IL SINDACO**

**IL SINDACO**  
Dott. PASQUALE MONEA

### **Nota bene:**

1. Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
2. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

1. **Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115**
2. **Corpo Forestale tel. 1515**
3. **Comando Polizia Municipale di Francavilla Sicilia tel. 0942/982522**
4. **Arma Carabinieri tel. 112**
5. **Questura tel. 113**
6. **Ufficio di protezione Civile del Comune tel. 0942/988001**